

CAMB/2023/9 del 30 gennaio 2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Determinazione delle spese da addebitare all'utenza ai sensi della nuova disciplina della morosità (delibera ARERA 311/2019/R/idr).

IL PRESIDENTE
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2023/9

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2023** il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/0000691 del 25 gennaio 2023, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

		ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Determinazione delle spese da addebitare all'utenza ai sensi della nuova disciplina della morosità (delibera ARERA 311/2019/R/idr).

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 61 della L. 221/15 (Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014);
- il D.P.C.M. 29 agosto 2016;
- la delibera ARERA 311/2019/R/idr avente per oggetto Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato.

premessi che:

- Atersir è l'agenzia regionale costituita con Legge regionale n.23 del 23/12/2011 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, a cui partecipano

obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna. L'agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;

- la citata Delibera ARERA 311/2019/R/idr all'7.3 (Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile) dispone quanto segue:

Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 7.2:

a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non 13 sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 per un periodo di 18 mesi:

i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;

ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;

b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:

i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;

ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione;

- pertanto ai sensi della regolazione ARERA le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore devono essere individuate dal competente Ente di governo dell'ambito;

considerato che:

- Atersir ritiene di includere tra le spese per la procedura di limitazione nel dettaglio sia le spese per il sollecito di pagamento che le spese per la limitazione della fornitura;
- l'Agenzia ha quindi valutato le seguenti tipologie di spesa per il sollecito di pagamento:

posta elettronica certificata, lettera tracciata, lettera raccomandata semplice, lettera raccomandata AR;

- l'Agenzia ha altresì valutato le seguenti tipologie di spesa per la limitazione della fornitura ai sensi della Delibera ARERA 311/2019/R/idr;

Limitazione della fornitura: riduzione del flusso di acqua erogata (Art. 1)

Sospensione del servizio: interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore (Art. 1)

Disattivazione della fornitura con rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità (Art. 1)

Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura (Art. 7.11)

- l’Agenzia ritiene opportuno stabilire i limiti massimi e minimi delle spese da addebitare sia alle utenze domestiche residenti che alle altre utenze diverse dalle utenze domestiche residenti (non residenti e non domestiche), in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;
- per il raggiungimento di tale obiettivo, Atersir ha avviato nel corso del 2022 un confronto con i gestori del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale dell’Emilia Romagna;
- sulla base delle informazioni inviate dai gestori relativamente alla quantificazione dei propri costi aziendali, è stato possibile ottenere costi tra loro confrontabili ed utilizzabili come elementi di benchmarking;

ritenuto:

- di quantificare, sulla base dei dati disponibili e per le motivazioni meglio dettagliate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, i costi analitici delle procedure di limitazione della fornitura ritenuti congrui, ricostruiti sulla base delle informazioni inviate dai gestori relativamente ai propri costi aziendali;
- di diversificare, vista l’eterogeneità delle tariffe attualmente applicate, i costi analitici delle prestazioni individuando per ciascuna tipologia un costo minimo e un costo massimo;
- di determinare, a partire dai costi congrui come sopra determinati, i prezzi che i gestori forfetariamente devono applicare agli utenti morosi per la copertura dei predetti costi;
- di determinare un prezzo per le prestazioni sopra indicate pure nel caso di invio del tecnico aziendale nel luogo di ubicazione dell’utenza morosa anche quando, causa utente, la prestazione attesa non possa essere eseguita per impossibilità di accedere al misuratore, dato che in questo caso il gestore sopporta comunque un costo;
- di differenziare i costi della limitazione anche sulla base degli strumenti utilizzati (lente ovvero valvola), trattandosi di dispositivi dai costi notevolmente diversi tra loro;
- di dare atto che le spese per l’attività di limitazione non possono essere applicate agli utenti beneficiari di bonus idrico nazionale e agli altri utenti domestici residenti caratterizzati da morosità inferiore a 3 volte il corrispettivo della fascia agevolata e che non abbiano ricevuto altri solleciti di pagamento nei precedenti 18 mesi; tali attività sono coperte dalla tariffa attraverso una componente specifica del metodo tariffario chiamato OPsocial (Art. 7.3 lettera a) del REMSI);
- di consentire al gestore di mantenere comunque a sua discrezione il misuratore installato sul punto di consegna anche in assenza di contratto attivo e quindi di non

- rendere obbligatoria la previsione a listino della modalità “Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità;
- di approvare la “Relazione sulla determinazione delle spese da addebitare all’utenza ai sensi della nuova disciplina della morosità (Delibera ARERA 311/2019/R/idr)” nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);
 - di determinare pertanto, alla luce di quanto riportato sopra e meglio dettagliato nell’Allegato 1 citato, le seguenti spese da addebitare nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna all’utente moroso nei casi consentiti dalle norme vigenti:

Sollecito di pagamento

VOCI DEL TARIFFARIO		tariffa (€)
Tipologia di spese per sollecito di pagamento	Importo unitario massimo	
Posta elettronica certificata	0,0€	
Lettera tracciata	1,0 €	
Lettera raccomandata semplice	4,0 €	
Lettera raccomandata A/R	5,0 €	

Limitazione della fornitura

Importo unitario minimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Min tariffa (€)	Min tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	35,00	20,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	50,00	20,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	60,00	40,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Costi di riattivazione della fornitura	60,00	40,00

Importo unitario massimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Max tariffa (€)	Max tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	80,00	70,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	95,00	70,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	75,00	55,00
Costi di riattivazione della fornitura	90,00	65,00

ritenuto opportuno prevedere l'applicazione del nuovo tariffario a far data dal 01.07.2023 al fine di garantire ai gestori i tempi tecnici funzionali all'adeguamento dei prezziari e dei software;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1,

del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui riprodotte, la “Relazione sulla determinazione delle spese da addebitare all’utenza ai sensi della nuova disciplina della morosità (Delibera ARERA 311/2019/R/idr)” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che le spese da addebitare nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna all’utente moroso nei casi consentiti dalle norme vigenti, così come indicate in premessa, sono riportate nell’Allegato 1 citato sopra;
3. di stabilire che i gestori addebiteranno all’utente moroso nei casi consentiti dalle norme vigenti tariffe conformi al corrente atto a partire dal 01.07.2023;
4. di notificare via pec il presente provvedimento ai gestori del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**Relazione sulla determinazione delle spese da
addebitare all'utenza ai sensi della nuova disciplina
della morosità
(delibera ARERA 311/2019/R/idr)**

Bologna, gennaio 2023

INDICE

1. Premessa	10
2. Nuova disciplina delle spese da addebitare all'utenza per morosità	11
3. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di sollecito del pagamento	11
4. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di intervento sulle forniture	13
5. Conclusioni	16

1. Premessa

In data 16 luglio 2019, con delibera 311/2019/R/idr “REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - REMSI”, ARERA ha approvato le norme regolamentari che disciplinano la morosità nel SII, concludendo il procedimento iniziato tempo addietro nel 2013 con la delibera di consultazione n. 87/2013/R/idr.

In precedenza il Parlamento con l’art. 61 della L. 221/15 (Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014) ed il successivo D.P.C.M. 29 agosto 2016 aveva richiesto ad ARERA di adottare “direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato”. Le suddette direttive imponevano all’Autorità di regolazione di prevedere la garanzia del “quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” ed individuare, in coerenza con gli altri settori regolati, le utenze domestiche residenti non disalimentabili per documentato stato di disagio economico-sociale (cui garantire in ogni caso il quantitativo minimo vitale di 50 litri abitante giorno) e le utenze non disalimentabili relative ad attività di servizio pubblico, oltre a definire le procedure di messa in mora dell'utente.

ARERA con delibera 603/2017/R/idr “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti” aveva avviato una consultazione al riguardo.

A conclusione dell’iter, ARERA ha poi disciplinato con la citata deliberazione 311/2019/R/idr la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, stabilendo che la stessa sia applicata dal 1° gennaio 2020 e che comporti la modifica delle Carte dei Servizi e dei regolamenti di fornitura.

In relazione all’attività dell’Agenzia si ricorda che con deliberazioni CAMB n. 22 del 3 giugno 2020 e CAMB n. 62 del 25 ottobre 2021 approvato le Integrazioni alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della Carta del Servizio Idrico Integrato per il recepimento tra l’altro della nuova disciplina della morosità.

Nel corso del 2021/2022 tutte le Carte dei Servizi sono state modificate coerentemente alle linee guida.

In data 23 settembre 2022 i gestori sono stati sollecitati da ATERSIR ad inviare entro il 7.10.2022 le informazioni in merito alla quantificazione economica delle attività operative previste nelle diverse fasi di gestione della morosità. I gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna hanno ottemperato alla richiesta inviando apposita comunicazione contenente la quantificazione dei prezzi applicati alle fasi di gestione della morosità.

2. Nuova disciplina delle spese da addebitare all'utenza per morosità

Il REMSI prevede tutele particolari per gli utenti domestici residenti e, particolarissime, per i destinatari di bonus idrico nazionale. Tale principio generale vale anche in tema di addebito di spese per le attività previste dalla nuova disciplina di gestione della morosità cioè per i solleciti di pagamento e gli interventi sul contatore per limitare, sospendere, disattivare e riattivare le forniture a seguito di morosità.

In particolare il comma 4.8 del REMSI prevede che il gestore, oltre alle fatture insolute, agli utenti destinatari di bonus idrico può richiedere il pagamento esclusivamente di:

- *“costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento (...) e della comunicazione di costituzione in mora”*;
- interessi di mora.

Per le utenze domestiche residenti, oltre quanto sopra è possibile richiedere unicamente:

- *“i costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore (...)”*;
- i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi per il ripristino/riattivazione della fornitura.

Per tali categorie non possono essere addebitate eventuali penali.

Il REMSI non specifica invece la disciplina da applicarsi agli utenti diversi da quelli domestici residenti, lasciando quindi che la stessa sia stabilita nei regolamenti di fornitura o nelle Carte dei Servizi. Si ricorda infatti che eventuali addebiti applicati all'utenza possono trovare giustificazione solo quando stabiliti nella disciplina contrattuale d'utenza.

Il REMSI specifica solamente che le spese per la procedura di limitazione, inclusi i costi del limitatore, sono *“individuate dal competente Ente di governo dell'ambito”* (7.3).

Di conseguenza ATERSIR ritiene opportuno stabilire un livello specifico unico delle spese da addebitare sia alle utenze domestiche residenti che alle altre utenze diverse dalle utenze domestiche residenti (non residenti e non domestiche), in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, attraverso il presente indirizzo generale stabilito dal Consiglio d'Ambito.

3. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di sollecito del pagamento

A seguito del mancato pagamento delle fatture i gestori hanno la facoltà di attivare le procedure di sollecito di pagamento e, in costanza di mora, le procedure per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura, affiancando queste ultime con le procedure di

recupero del credito. Diversamente dalle precedenti queste ultime non sono oggetto della disciplina REMSI.

Relativamente alle attività di sollecito di pagamento il REMSI ha disciplinato due fasi:

1. Il sollecito bonario inviato trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata;
2. La costituzione in mora inviata dopo il sollecito bonario e trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata.

Ad entrambi i documenti deve essere allegata specifica documentazione (ad esempio i bollettini di pagamento) e deve essere tracciata la spedizione, essendone poi collegata a questa le ulteriori tempistiche di gestione della morosità.

Alla luce di quanto sopra e considerando anche la modalità di invio per posta elettronica certificata (prevista dal REMSI) Atersir propone di addebitare all'utente moroso le seguenti categorie di spesa.

Tipologia di spese per sollecito di pagamento
Posta elettronica certificata
Lettera tracciata
Lettera raccomandata semplice
Lettera raccomandata A/R

Per le utenze sono stati presi a riferimento i costi in merito a stampa e spedizione.

Per queste attività i gestori generalmente sostengono nuovi specifici costi per:

- stampa;
- spedizione;

Ragionevolmente i costi sostenuti, al netto d'IVA, sono mediamente:

- Lettera tracciata 1,00 euro ad invio;
- Lettera raccomandata semplice 4,00 euro ad invio;
- Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 5,00 euro ad invio.

4. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di intervento sulle forniture

Relativamente agli interventi sulla fornitura, il REMSI prevede le seguenti modalità per le diverse categorie di utenza:

Utenze pubbliche non disalimentabili	• Limitazione (Art. 2.1; Art. 8 commi 1-2)
Utenze residenti con bonus idrico	• Limitazione (Art. 2.1; Artt. 8 commi 1-2)
Utenze residenti senza bonus idrico	• Limitazione (o comunicazione impossibilità) • Sospensione • Disattivazione (solo per manomissione impianti o mancato pagamento recupero morosità 24 mesi) Art. 7.5
Altre utenze	• Limitazione • Sospensione • Disattivazione Art. 7

La spesa per l'attività di limitazione non può essere applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico nazionale e agli altri utenti domestici residenti caratterizzati da morosità inferiore a 3 volte il corrispettivo della fascia agevolata e che non abbiano ricevuto altri solleciti di pagamento nei precedenti 18 mesi. Tali attività sono coperte dalla tariffa attraverso una componente specifica del metodo tariffario chiamato OP_{social} . (Art. 7.3 lettera a) del REMSI)

Ai sensi della citata delibera Arera 311/2019/R/idr (REMSI):

- 1) La limitazione della fornitura consiste nella riduzione del flusso di acqua erogata, attraverso l'installazione di strumenti/apparecchi (lente tarata, sfera tarata, ugello, valvola, ecc.) che permettono solamente il passaggio di un quantitativo minimo essenziale pari a 50 l/abitate giorno (Art. 1)

- 2) La sospensione del servizio consiste nell'interruzione temporanea dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore (Art. 1)
- 3) La disattivazione della fornitura consiste nell'interruzione definitiva dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità (Art. 1)
- 4) La disattivazione della fornitura può avvenire anche con la chiusura della presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura (Art. 7.11)

Sulla base dei dati inviati dai gestori, che si presentano estremamente eterogenei, si prevede di fissare una quantificazione delle spese da addebitare alle utenze domestiche residenti e alle utenze domestiche non residenti e non domestiche indicando massimo e minimo di una quota forfetariamente calcolata per le seguenti prestazioni previste espressamente dal REMSI:

VOCI DEL TARIFFARIO SECONDO DEFINIZIONI ARERA (delibera 311/2019 e Allegato)
Limitazione della fornitura: riduzione del flusso di acqua erogata (Art. 1)
Sospensione del servizio: interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore (Art. 1)
Disattivazione della fornitura con rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità (Art. 1)
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura (Art. 7.11)

Considerati i costi sopportati comunque dal gestore, si prevede inoltre di fissare un prezzo per le prestazioni sopra indicate anche nel caso di invio del tecnico aziendale nel luogo di ubicazione dell'utenza morosa nonostante, causa utente, la prestazione attesa non possa essere eseguita (ad esempio per impossibilità di accedere al misuratore).

Per la definizione puntuale si vedano i prospetti di seguito riportati in cui sono quantificati i costi analitici massimi e minimi, al netto d'IVA, delle prestazioni così come ricostruiti dall'Agenzia sulla base delle informazioni inviate dai gestori relativamente alla quantificazione dei propri costi aziendali.

Relazione su spese addebitabili agli utenti per procedure di morosità

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale	apparecchio limitatore 1	apparecchio limitatore 2	sub totale 1	spese general	sub totale 2
	costo n° 1 ora personale = 27 euro	lente tarata 50 litri/abitante/giorno	valvola o altro apparecchio tarati 50 litri/abitante/giorno	sub totale costi diretti	7,85%	sub totale con costi indiretti
Limitazione fornitura 1	27,00 €	4,00 €		31,00 €	2,43 €	33,43 €
Limitazione fornitura 2	27,00 €		20,00 €	47,00 €	3,69 €	50,69 €
Sospensione fornitura per morosità	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	54,00 €			54,00 €	4,24 €	58,24 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Costi di riattivazione	54,00 €			54,00 €	4,24 €	58,24 €

Per i costi massimi sono riportate due differenti tipologie di analisi effettuate sulla base dei dati forniti dai gestori.

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale	costo furgone attrezzato	apparecchio limitatore 1	apparecchio limitatore 2	sub totale 1	spese generali	sub totale 2
	costo n° 1 ora personale = 32,50 euro	furgone attrezzato = 13,50 euro/ora	lente tarata 50 litri/abitante/giorno	valvola o altro apparecchio tarati 50 litri/abitante/giorno	sub totale costi diretti	7,85%	sub totale con costi indiretti
Limitazione fornitura 1	48,75 €	20,25 €	4,00 €		73,00 €	5,73 €	78,73 €
Limitazione fornitura 2	48,75 €	20,25 €		20,00 €	89,00 €	6,98 €	95,98 €
Sospensione fornitura per morosità	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	65,00 €	27,00 €			92,00 €	7,22 €	99,22 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Costi di riattivazione	65,00 €	27,00 €			92,00 €	7,22 €	99,22 €

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale (esito positivo)	costi personale (esito negativo)	costo materiali di consumo	costo trasporto	costi di struttura - personale funzioni	costi di struttura - personale funzioni cred	attività backoffice	totale prestazione positiva	totale prestazione negativa
Limitazione fornitura 1	34,36 €	13,74 €	6,41 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	94,13 €	67,10 €
Limitazione fornitura 2	34,36 €	13,74 €	6,41 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	94,13 €	67,10 €
Sospensione fornitura per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Costi di riattivazione	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	11,81 €	33,92 €	2,33 €	86,45 €	64,53 €

Dalle diverse analisi proposte, prodotte da differenti gestori, si ottengono costi massimi tra loro confrontabili e quindi utilizzabili come elementi di benchmarking per la definizione dei costi massimi delle prestazioni da imputare all'utenza.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato si propongono le seguenti spese da addebitare all'utente moroso nei casi consentiti dalle norme vigenti.

a) Sollecito di pagamento

Considerando anche la modalità di invio per posta elettronica certificata (prevista dal REMSI), per le utenze sono stati presi a riferimento i costi in merito a stampa, spedizione e preparazione/verifica dell'invio. Si determinano i seguenti importi al netto d'IVA.

VOCI DEL TARIFFARIO	tariffa (€)
Tipologia di spese per sollecito di pagamento	Importo unitario massimo
Posta elettronica certificata	0,0€
Lettera tracciata	1,0 €
Lettera raccomandata semplice	4,0 €
Lettera raccomandata A/R	5,0 €

b) Limitazione della fornitura

In base a quanto sopra riportato si ritiene opportuno determinare i seguenti prezzi minimi e massimi al netto d'IVA per le attività sulla fornitura degli utenti morosi.

Importo unitario minimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Min tariffa (€)	Min tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	35,00	20,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	50,00	20,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	60,00	40,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Costi di riattivazione della fornitura	60,00	40,00

Importo unitario massimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Max tariffa (€)	Max tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	80,00	70,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	95,00	70,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	75,00	55,00
Costi di riattivazione della fornitura	90,00	65,00

La spesa per l'attività di limitazione è applicata:

- agli utenti domestici residenti caratterizzati da morosità superiore di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata (Art. 7.3 lettera b del REMSI);
- alle altre utenze diverse dalle utenze domestiche residenti (non residenti e non domestiche).

È consentito al gestore di mantenere comunque a sua discrezione il misuratore installato sul punto di consegna anche in assenza di contratto attivo e quindi di non rendere obbligatoria la previsione a listino della modalità "Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità".

**Relazione sulla determinazione delle spese da
addebitare all'utenza ai sensi della nuova disciplina
della morosità
(delibera ARERA 311/2019/R/idr)**

Bologna, gennaio 2023

INDICE

1. Premessa	3
2. Nuova disciplina delle spese da addebitare all'utenza per morosità	4
3. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di sollecito del pagamento	4
4. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di intervento sulle forniture	6
5. Conclusioni	9

1. Premessa

In data 16 luglio 2019, con delibera 311/2019/R/idr “REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - REMSI”, ARERA ha approvato le norme regolamentari che disciplinano la morosità nel SII, concludendo il procedimento iniziato tempo addietro nel 2013 con la delibera di consultazione n. 87/2013/R/idr.

In precedenza il Parlamento con l’art. 61 della L. 221/15 (Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014) ed il successivo D.P.C.M. 29 agosto 2016 aveva richiesto ad ARERA di adottare “direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato”. Le suddette direttive imponevano all’Autorità di regolazione di prevedere la garanzia del “quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” ed individuare, in coerenza con gli altri settori regolati, le utenze domestiche residenti non disalimentabili per documentato stato di disagio economico-sociale (cui garantire in ogni caso il quantitativo minimo vitale di 50 litri abitante giorno) e le utenze non disalimentabili relative ad attività di servizio pubblico, oltre a definire le procedure di messa in mora dell'utente.

ARERA con delibera 603/2017/R/idr “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti” aveva avviato una consultazione al riguardo.

A conclusione dell’iter, ARERA ha poi disciplinato con la citata deliberazione 311/2019/R/idr la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, stabilendo che la stessa sia applicata dal 1° gennaio 2020 e che comporti la modifica delle Carte dei Servizi e dei regolamenti di fornitura.

In relazione all’attività dell’Agenzia si ricorda che con deliberazioni CAMB n. 22 del 3 giugno 2020 e CAMB n. 62 del 25 ottobre 2021 approvato le Integrazioni alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della Carta del Servizio Idrico Integrato per il recepimento tra l’altro della nuova disciplina della morosità.

Nel corso del 2021/2022 tutte le Carte dei Servizi sono state modificate coerentemente alle linee guida.

In data 23 settembre 2022 i gestori sono stati sollecitati da Atersir ad inviare entro il 7.10.2022 le informazioni in merito alla quantificazione economica delle attività operative previste nelle diverse fasi di gestione della morosità. I gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna hanno ottemperato alla richiesta inviando apposita comunicazione contenente la quantificazione dei prezzi applicati alle fasi di gestione della morosità.

2. Nuova disciplina delle spese da addebitare all'utenza per morosità

Il REMSI prevede tutele particolari per gli utenti domestici residenti e, particolarissime, per i destinatari di bonus idrico nazionale. Tale principio generale vale anche in tema di addebito di spese per le attività previste dalla nuova disciplina di gestione della morosità cioè per i solleciti di pagamento e gli interventi sul contatore per limitare, sospendere, disattivare e riattivare le forniture a seguito di morosità.

In particolare il comma 4.8 del REMSI prevede che il gestore, oltre alle fatture insolute, agli utenti destinatari di bonus idrico può richiedere il pagamento esclusivamente di:

- *“costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento (...) e della comunicazione di costituzione in mora”*;
- interessi di mora.

Per le utenze domestiche residenti, oltre quanto sopra è possibile richiedere unicamente:

- *“i costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore (...)”*;
- i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi per il ripristino/riattivazione della fornitura.

Per tali categorie non possono essere addebitate eventuali penali.

Il REMSI non specifica invece la disciplina da applicarsi agli utenti diversi da quelli domestici residenti, lasciando quindi che la stessa sia stabilita nei regolamenti di fornitura o nelle Carte dei Servizi. Si ricorda infatti che eventuali addebiti applicati all'utenza possono trovare giustificazione solo quando stabiliti nella disciplina contrattuale d'utenza.

Il REMSI specifica solamente che le spese per la procedura di limitazione, inclusi i costi del limitatore, sono *“individuate dal competente Ente di governo dell'ambito”* (7.3).

Di conseguenza ATERSIR ritiene opportuno stabilire un livello specifico unico delle spese da addebitare sia alle utenze domestiche residenti che alle altre utenze diverse dalle utenze domestiche residenti (non residenti e non domestiche), in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, attraverso il presente indirizzo generale stabilito dal Consiglio d'Ambito.

3. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di sollecito del pagamento

A seguito del mancato pagamento delle fatture i gestori hanno la facoltà di attivare le procedure di sollecito di pagamento e, in costanza di mora, le procedure per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura, affiancando queste ultime con le procedure di

recupero del credito. Diversamente dalle precedenti queste ultime non sono oggetto della disciplina REMSI.

Relativamente alle attività di sollecito di pagamento il REMSI ha disciplinato due fasi:

1. Il sollecito bonario inviato trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata;
2. La costituzione in mora inviata dopo il sollecito bonario e trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata.

Ad entrambi i documenti deve essere allegata specifica documentazione (ad esempio i bollettini di pagamento) e deve essere tracciata la spedizione, essendone poi collegata a questa le ulteriori tempistiche di gestione della morosità.

Alla luce di quanto sopra e considerando anche la modalità di invio per posta elettronica certificata (prevista dal REMSI) Atersir propone di addebitare all'utente moroso le seguenti categorie di spesa.

Tipologia di spese per sollecito di pagamento
Posta elettronica certificata
Lettera tracciata
Lettera raccomandata semplice
Lettera raccomandata A/R

Per le utenze sono stati presi a riferimento i costi in merito a stampa e spedizione.

Per queste attività i gestori generalmente sostengono nuovi specifici costi per:

- stampa;
- spedizione;

Ragionevolmente i costi sostenuti, al netto d'IVA, sono mediamente:

- Lettera tracciata 1,00 euro ad invio;
- Lettera raccomandata semplice 4,00 euro ad invio;
- Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 5,00 euro ad invio.

4. Quantificazione delle spese da addebitare all'utenza per l'attività di intervento sulle forniture

Relativamente agli interventi sulla fornitura, il REMSI prevede le seguenti modalità per le diverse categorie di utenza:

Utenze pubbliche non disalimentabili	<ul style="list-style-type: none">• Limitazione (Art. 2.1; Art. 8 commi 1-2)
Utenze residenti con bonus idrico	<ul style="list-style-type: none">• Limitazione (Art. 2.1; Artt. 8 commi 1-2)
Utenze residenti senza bonus idrico	<ul style="list-style-type: none">• Limitazione (o comunicazione impossibilità)• Sospensione• Disattivazione (solo per manomissione impianti o mancato pagamento recupero morosità 24 mesi) Art. 7.5
Altre utenze	<ul style="list-style-type: none">• Limitazione• Sospensione• Disattivazione Art. 7

La spesa per l'attività di limitazione non può essere applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico nazionale e agli altri utenti domestici residenti caratterizzati da morosità inferiore a 3 volte il corrispettivo della fascia agevolata e che non abbiano ricevuto altri solleciti di pagamento nei precedenti 18 mesi. Tali attività sono coperte dalla tariffa attraverso una componente specifica del metodo tariffario chiamato OP_{social} . (Art. 7.3 lettera a) del REMSI)

Ai sensi della citata delibera Arera 311/2019/R/idr (REMSI):

- 1) La limitazione della fornitura consiste nella riduzione del flusso di acqua erogata, attraverso l'installazione di strumenti/apparecchi (lente tarata, sfera tarata, ugello, valvola, ecc.) che permettono solamente il passaggio di un quantitativo minimo essenziale pari a 50 l/abitate giorno (Art. 1)

- 2) La sospensione del servizio consiste nell'interruzione temporanea dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore (Art. 1)
- 3) La disattivazione della fornitura consiste nell'interruzione definitiva dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità (Art. 1)
- 4) La disattivazione della fornitura può avvenire anche con la chiusura della presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura (Art. 7.11)

Sulla base dei dati inviati dai gestori, che si presentano estremamente eterogenei, si prevede di fissare una quantificazione delle spese da addebitare alle utenze domestiche residenti e alle utenze domestiche non residenti e non domestiche indicando massimo e minimo di una quota forfetariamente calcolata per le seguenti prestazioni previste espressamente dal REMSI:

VOCI DEL TARIFFARIO SECONDO DEFINIZIONI ARERA (delibera 311/2019 e Allegato)
Limitazione della fornitura: riduzione del flusso di acqua erogata (Art. 1)
Sospensione del servizio: interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore (Art. 1)
Disattivazione della fornitura con rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità (Art. 1)
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura (Art. 7.11)

Considerati i costi sopportati comunque dal gestore, si prevede inoltre di fissare un prezzo per le prestazioni sopra indicate anche nel caso di invio del tecnico aziendale nel luogo di ubicazione dell'utenza morosa nonostante, causa utente, la prestazione attesa non possa essere eseguita (ad esempio per impossibilità di accedere al misuratore).

Per la definizione puntuale si vedano i prospetti di seguito riportati in cui sono quantificati i costi analitici massimi e minimi, al netto d'IVA, delle prestazioni così come ricostruiti dall'Agenzia sulla base delle informazioni inviate dai gestori relativamente alla quantificazione dei propri costi aziendali.

Relazione su spese addebitabili agli utenti per procedure di morosità

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale	apparecchio limitatore 1	apparecchio limitatore 2	sub totale 1	spese general	sub totale 2
	costo n° 1 ora personale = 27 euro	lente tarata 50 litri/abitante/giorno	valvola o altro apparecchio tarati 50 litri/abitante/giorno	sub totale costi diretti	7,85%	sub totale con costi indiretti
Limitazione fornitura 1	27,00 €	4,00 €		31,00 €	2,43 €	33,43 €
Limitazione fornitura 2	27,00 €		20,00 €	47,00 €	3,69 €	50,69 €
Sospensione fornitura per morosità	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	54,00 €			54,00 €	4,24 €	58,24 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	27,00 €			27,00 €	2,12 €	29,12 €
Costi di riattivazione	54,00 €			54,00 €	4,24 €	58,24 €

Per i costi massimi sono riportate due differenti tipologie di analisi effettuate sulla base dei dati forniti dai gestori.

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale	costo furgone attrezzato	apparecchio limitatore 1	apparecchio limitatore 2	sub totale 1	spese generali	sub totale 2
	costo n° 1 ora personale = 32,50 euro	furgone attrezzato = 13,50 euro/ora	lente tarata 50 litri/abitante/giorno	valvola o altro apparecchio tarati 50 litri/abitante/giorno	sub totale costi diretti	7,85%	sub totale con costi indiretti
Limitazione fornitura 1	48,75 €	20,25 €	4,00 €		73,00 €	5,73 €	78,73 €
Limitazione fornitura 2	48,75 €	20,25 €		20,00 €	89,00 €	6,98 €	95,98 €
Sospensione fornitura per morosità	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	65,00 €	27,00 €			92,00 €	7,22 €	99,22 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	48,75 €	20,25 €			69,00 €	5,41 €	74,41 €
Costi di riattivazione	65,00 €	27,00 €			92,00 €	7,22 €	99,22 €

VOCI DEL TARIFFARIO	costi personale (esito positivo)	costi personale (esito negativo)	costo materiali di consumo	costo trasporto	costi di struttura - personale funzioni	costi di struttura - personale funzioni cred	attività backoffice	totale prestazione positiva	totale prestazione negativa
Limitazione fornitura 1	34,36 €	13,74 €	6,41 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	94,13 €	67,10 €
Limitazione fornitura 2	34,36 €	13,74 €	6,41 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	94,13 €	67,10 €
Sospensione fornitura per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Sospensione fornitura dopo limitazione	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Rimozione del contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	14,38 €	33,92 €	2,33 €	89,02 €	67,10 €
Costi di riattivazione	34,36 €	13,74 €	1,30 €	2,73 €	11,81 €	33,92 €	2,33 €	86,45 €	64,53 €

Dalle diverse analisi proposte, prodotte da differenti gestori, si ottengono costi massimi tra loro confrontabili e quindi utilizzabili come elementi di benchmarking per la definizione dei costi massimi delle prestazioni da imputare all'utenza.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato si propongono le seguenti spese da addebitare all'utente moroso nei casi consentiti dalle norme vigenti.

a) Sollecito di pagamento

Considerando anche la modalità di invio per posta elettronica certificata (prevista dal REMSI), per le utenze sono stati presi a riferimento i costi in merito a stampa, spedizione e preparazione/verifica dell'invio. Si determinano i seguenti importi al netto d'IVA.

VOCI DEL TARIFFARIO	tariffa (€)
Tipologia di spese per sollecito di pagamento	Importo unitario massimo
Posta elettronica certificata	0,0€
Lettera tracciata	1,0 €
Lettera raccomandata semplice	4,0 €
Lettera raccomandata A/R	5,0 €

b) Limitazione della fornitura

In base a quanto sopra riportato si ritiene opportuno determinare i seguenti prezzi minimi e massimi al netto d'IVA per le attività sulla fornitura degli utenti morosi.

Importo unitario minimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Min tariffa (€)	Min tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	35,00	20,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	50,00	20,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	30,00	20,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	60,00	40,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	30,00	20,00
Costi di riattivazione della fornitura	60,00	40,00

Importo unitario massimo

VOCI DEL TARIFFARIO	Max tariffa (€)	Max tariffa €
Tipologia di spese per limitazione/sospensione/disattivazione	Quota forfetaria prestazione eseguita	Quota forfetaria prestazione non eseguita
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: lente	80,00	70,00
Limitazione della fornitura con riduzione del flusso di acqua erogata: valvola	95,00	70,00
Sospensione della fornitura per morosità senza rimozione del contatore e senza risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura senza rimozione del contatore	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità	90,00	70,00
Disattivazione della fornitura con chiusura presa stradale a seguito di risoluzione del contratto per morosità	75,00	55,00
Costi di riattivazione della fornitura	90,00	65,00

La spesa per l'attività di limitazione è applicata:

- agli utenti domestici residenti caratterizzati da morosità superiore di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata (Art. 7.3 lettera b del REMSI);
- alle altre utenze diverse dalle utenze domestiche residenti (non residenti e non domestiche).

È consentito al gestore di mantenere comunque a sua discrezione il misuratore installato sul punto di consegna anche in assenza di contratto attivo e quindi di non rendere obbligatoria la previsione a listino della modalità "Disattivazione della fornitura con rimozione contatore a seguito di risoluzione del contratto per morosità".

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n.9 del 30 gennaio 2022

Oggetto: **Determinazione delle spese da addebitare all'utenza ai sensi della nuova disciplina della morosità (delibera ARERA 311/2019/R/idr).**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 30 gennaio 2023

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 febbraio 2023

il Direttore
F.to Vito Belladonna